



Ministero della cultura

ISTITUTO CENTRALE PER I BENI SONORI ED AUDIOVISIVI

PATTO D'INTEGRITÀ

nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti pubblici, servizi e forniture di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dell'Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi

Il presente Patto, interessa tutti gli operatori economici che concorrono alle procedure di affidamento e gestione degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dell'Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi (di seguito denominato "Amministrazione"),

Il presente Patto costituisce parte integrante dei contratti stipulati con l'Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi.

Il presente Patto è stato redatto in osservanza di quanto previsto da:

- legge 6.11.2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*;
- D.P.R. 16.4.2013, n. 62 con il quale è stato emanato il *"Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici"* e Decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo n. 597 del 23/12/2015 di approvazione del Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della Cultura;
- determinazione n. 12 del 28.10.2015 dell'ANAC avente ad oggetto l' *"Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione"* (richiamato nel PNA 2016) nella parte speciale capitolo 1 *"Area di rischio contratti pubblici"*, al punto 4.2.5 *"Esemplificazione di possibili misure"*, dove contempla la *"Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere d'invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità"*;
- dal Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2013-2016, adottato dalla CIVIT in data 11 settembre 2013 e aggiornato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015, nonché il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 adottato dall'ANAC con determinazione n. 831 del 03 agosto 2016 e dall'aggiornamento 2017 al PNA approvato con delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017 e dall'aggiornamento 2019 approvato con delibera numero 1064 del 13 novembre 2019 e la delibera A.N.AC. del 2 febbraio 2022, recante *"Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022"*
- dalle Linee guida adottate dall'ANAC con la delibera n. 494 del 5 giugno 2019 recanti *«Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici»*, ed in particolare quanto previsto al paragrafo 11;
- dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2022 – 2024 del Ministero della cultura approvato con D.M. 200 dell'11 maggio 2022;



Ministero della cultura

ISTITUTO CENTRALE PER I BENI SONORI ED AUDIOVISIVI

ciò tutto premesso si conviene quanto segue.

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il presente Patto di integrità regola i comportamenti che vengono posti in essere dall'operatore economico, dai dipendenti e dagli amministratori della stazione appaltante con riferimento alle procedure di affidamento e gestione degli appalti pubblici di lavori servizi e forniture di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Esso stabilisce la reciproca formale obbligazione tra le parti di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espreso impegno anticorruzione di non offrire accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente, sia indirettamente, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la corretta esecuzione.

Il Patto di integrità costituisce parte integrante dei contratti dell'Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi relativi a lavori, servizi e forniture. L'espresa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione alle procedure di gara nonché per l'eventuale iscrizione all'Albo/Elenco Fornitori.

In ogni contratto sottoscritto tra l'Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi e l'Operatore economico deve comunque essere attestata, da parte di quest'ultimo, la conoscenza e l'impegno a rispettare le norme del presente atto.

Articolo 2

Obblighi dell'operatore economico

L'Operatore economico:

- a) si impegna al rispetto del Patto di integrità;
- b) agisce nel rispetto dei principi di buona fede, correttezza professionale, lealtà nei confronti dell'Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi e degli altri concorrenti;
- c) dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o la gestione del contratto;
- d) dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento o iscrizione all'Albo/Elenco Fornitori, ove costituito, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato



Ministero della cultura

ISTITUTO CENTRALE PER I BENI SONORI ED AUDIOVISIVI

vietate ai sensi delle normative vigenti, ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e segg. della legge 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara altresì, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle procedure per limitare con mezzi illeciti la concorrenza;

- e) si impegna a segnalare all'Amministrazione e all'Autorità giudiziaria o agli Organi di polizia qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;
- f) si impegna a riferire tempestivamente all'amministrazione e all'autorità competente ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione o pretesa, che venga avanzata da parte dei dipendenti della Stazione appaltante o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Analogo obbligo verrà assunto dalle imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto. Il contratto dovrà recepire tale obbligo, che non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza;
- g) si impegna a dare comunicazione tempestiva all'Amministrazione e all'autorità competente, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Le segnalazioni all'Amministrazione relative al presente obbligo e ai precedenti indicati ai punti e) ed f) potranno essere indirizzate direttamente al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, oltre al Responsabile unico del Procedimento;
- h) si impegna ad acquisire preventiva autorizzazione da parte della Stazione appaltante per tutti i subappalti/sub affidamenti. Nelle fasi successive all'aggiudicazione gli obblighi del presente Patto si intendono riferiti all'aggiudicatario, il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche da parte dei subcontraenti. Per tale motivo dovrà essere inserita apposita clausola nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri subcontraenti in ordine al rispetto del presente Patto di integrità e del Codice di comportamento dei dipendenti della Ministero della Cultura, pena la mancata autorizzazione del subappalto;
- i) si impegna a non conferire incarichi o a stipulare contratti con i soggetti di cui all'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. In caso contrario verrà disposta l'immediata esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione alla procedura di affidamento.



Ministero della cultura

ISTITUTO CENTRALE PER I BENI SONORI ED AUDIOVISIVI

- j) si impegna a comunicare la sussistenza di possibili conflitti di interesse rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva e la comunicazione di qualsiasi conflitto di interesse che insorga successivamente

Articolo 3

Obblighi dell'Amministrazione

L'Amministrazione:

- a) si impegna a comunicare i dati più rilevanti riguardanti la gara, così come previsto ai sensi di legge;
- b) si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti dell'art. 14 del D.P.R. 16.04.2013, n. 62 e del Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della Cultura o di prescrizioni analoghe per i soggetti non tenuti all'applicazione degli stessi;
- c) si impegna ad aprire un procedimento istruttorio per la verifica di ogni eventuale segnalazione ricevuta in merito a condotte anomale, poste in essere dal proprio personale in relazione al procedimento di affidamento ed alle fasi di esecuzione del contratto, nel rispetto del principio del contraddittorio.
- d) si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti d'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis del codice penale

Articolo 4

Violazione del Patto di integrità

Nel caso di violazioni delle norme riportate nel Patto di integrità da parte dell'Operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, potranno essere applicate in relazione alla gravità della violazione, fatte salve specifiche ulteriori previsioni di legge, anche in via cumulativa, le seguenti sanzioni:

- a) esclusione dalla procedura di affidamento o revoca dell'aggiudicazione, con conseguente escussione della cauzione provvisoria a seconda che la violazione venga accertata nella fase precedente all'aggiudicazione dell'appalto o nella fase successiva all'aggiudicazione;
- b) revoca dell'aggiudicazione ed escussione della cauzione se la violazione è accertata





Ministero della cultura

ISTITUTO CENTRALE PER I BENI SONORI ED AUDIOVISIVI

nella fase successiva all'aggiudicazione dell'appalto, ma precedente alla stipula del contratto;

- c) risoluzione del contratto ed escussione della cauzione, se la violazione è accertata nella fase di esecuzione dell'appalto. Resta ferma la facoltà per l'Amministrazione di non avvalersi della risoluzione del contratto qualora lo ritenga pregiudizievole per gli interessi pubblici sottesi al contratto. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali.
- d) esclusione per tre anni dalla partecipazione a gare indette dall'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi;
- e) cancellazione dall'Albo/Elenco fornitori dell'Amministrazione, ove costituito, per tre anni;
- f) segnalazione all'ANAC per l'iscrizione nel casellario informatico e alle competenti Autorità;
- g) nel caso di responsabilità per danno arrecato all'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi e/o agli altri operatori economici, applicazione di una penale nella misura fino al 5% del valore del contratto in relazione alla gravità della violazione, impregiudicata la prova dell'esistenza di un maggiore danno;
- h) risoluzione espressa del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., a seguito dell'esito interdittivo delle informative antimafia, di cui all'art. 84 del D.Lgs. 159/2011. In tal caso sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Le somme provenienti dall'applicazione di eventuali penali sono affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che le Prefetture faranno all'uopo pervenire;
- i) l'inadempimento dell'obbligo di cui all'art. 2, lettera g darà luogo alla risoluzione espressa del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.;
- j) nel caso di inadempimento dell'obbligo di cui all'art. 2, lettera g e nel caso previsto all'art. 3, lettera d, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante e impresa



Ministero della cultura

ISTITUTO CENTRALE PER I BENI SONORI ED AUDIOVISIVI

aggiudicataria, alle condizioni di cui all'art. 32 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni nella legge 114/2014;

- k) la Stazione appaltante si riserva di valutare gli ulteriori ed eventuali elementi comunicati dalle Prefetture ai sensi dell'art. 1-septies del D.L. 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, ai soli fini delle valutazioni circa l'opportunità della prosecuzione di un'attività imprenditoriale soggetta a controllo pubblico.

Articolo 5

Controversie

Ogni controversia relativa all'interpretazione e all'esecuzione del Patto di integrità fra l'Amministrazione e i concorrenti o fra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità giudiziaria competente.

Articolo 6

Efficacia del Patto di integrità

Il presente Patto di integrità e le sanzioni in esso correlate si applicano dall'inizio della procedura volta all'affidamento e fino alla regolare ed integrale esecuzione del contratto stipulato in esito alla procedura medesima.

Data _____

Per espressa accettazione
L'operatore economico
